

ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Avvertenza

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento dei prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente e dati del Broker che intermedia il contratto

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito IVASS (www.ivass.it)

Soggetto iscritto al registro degli intermediari assicurato

Cognome e Nome

Qualifica

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi – RUI

SEZIONE	NUMERO ISCRIZIONE	DATA ISCRIZIONE	TELEFONO
SEDE OPERATIVA	EMAIL		

Attività svolta per conto di:

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE	
NUMERO TELEFONICO	
NUMERO FAX	
EMAIL	
PEC	
SITO INTERNET	

Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi

NUMERO	DATA	SEZIONE

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA-Tel. +39 06 421331

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

Easy Assurance S.r.l.s. informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet www.easyassurance.it :

1. L'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporto di affari, ivi comprese quelle inerenti al ramo auto. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sopra indicato.

2. L'allegato 4 ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- Easy Assurance S.r.l.s. e le persone riportate nella tabella di cui alla Sezione I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione

- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Easy Assurance S.r.l.s.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di Tutela del Contraente

Easy Assurance S.r.l.s. informa che:

A. l'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

B. Il contraente, l'assicurato o, comunque, l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, hanno facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo per iscritto ad:

- Easy Assurance S.r.l.s. - Via Pietro Rosa, 48/b - 00122 Roma (RM)

- Tel. 06 4007.5246 - Fax. 06

- Posta elettronica: reclami@easyassurance.it

- Posta elettronica certificata:

- oppure all'Impresa proponente con la quale è stato stipulato il contratto

Qualora le persone sopra indicate non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge previsto in 45 giorni dalla ricezione del reclamo, potranno rivolgersi all'IVASS - Servizio Vivilanza Intermediari - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma o alla Consob, anche secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l'intermediario o con l'impresa proponente.

C. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) aggiuntivo.

D. Gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 - 00198 Roma - PEC consap@pec.consap.it - mail fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

Luogo, data

**ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL
PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIPS**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il Contraente

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE	
NUMERO TELEFONICO NUMERO FAX	
EMAIL	
PEC	
SITO INTERNET	

Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari

NUMERO	DATA	ISCRIZIONE	REA

**SEZIONE I
Informazioni sul modello di distribuzione**

a) L'attività di Easy Assurance S.r.l.s. viene svolta su incarico del Cliente

b) Collaborazioni - l'attività di distribuzione è svolta anche in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma art. 10, del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.

**SEZIONE II
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

L'intermediario informa:

✓ di fornire una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del codice delle Assicurazioni Private, ossia una raccomandazione personalizzata, la cui proposta è già in possesso dell'Assicurato

✓ di fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, la cui proposta è già in possesso dell'Assicurato, secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.

La natura del compenso è una combinazione delle seguenti diverse tipologie: • commissione inclusa nel premio assicurativo

• benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata

• altro tipo di compenso

• nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente l'importo del compenso è indicato nell'allegato al mandato rilasciato a Easy Assurance S.r.l.s.

SEZIONE IV
Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi Easy Assurance S.r.l.s. dichiara che:

i premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso.

Si comunica che, relativamente al contratto proposto, emesso e/o emittendo, con la seguente Compagnia:

COMPAGNIA/ AGENZIA (di seguito verrà indicata una delle tre opzioni possibili)

✓ Il Broker è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto e ratificato dall'impresa, per cui il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle assicurazioni.

✓ Il Broker è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto, ma non ratificato dall'impresa, per cui il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle assicurazioni.

✓ Il Broker non è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, per cui il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e non impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 118 del Codice delle assicurazioni.

Modalità di pagamento ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di € 750,00 (settecentocinquanta euro) annui per ciascun contratto.

Luogo, data

ALLEGATO 4 TER – ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna/trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Dati dell'Intermediario

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE E DIREZIONE	
NUMERO TELEFONO	
NUMERO FAX	
EMAIL	
PEC	
SITO INTERNET	

Iscrizione al Registro Intermediari Assicurativi

NUMERO	DATA	ISCRIZIONE REA

Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l'intermediario:

a. ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente

b. ha l'obbligo di consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. c. ha l'obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

d. ha l'obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. e. ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito. (1) (1) La previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. 11-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l'annullamento dell'articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis dell'articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.

Easy Assurance S.r.l.s.

f. ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30- decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

g. ha l'obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l'intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:

- a. l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto.
- b. l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto.
- c. in caso di vendita con consulenza, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza.
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
- f. ha l'obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.

Luogo, data

RICEVUTA DEL CONTRAENTE RELATIVA ALL'INFORMATIVA ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Dati anagrafici del contraente che rilascia la dichiarazione

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	
P.IVA O CODICE FISCALE	
DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA	
PROVINCIA DI NASCITA	
RESIDENZA O SEDE LEGALE	

LOCALITA'	
CAP	
PROVINCIA	

Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione

NUMERO POLIZZA: (*)	COMPAGNIA DELEGATARIA:	
DECORRENZA RISCHIO:	PRODOTTO:	INCENDIO:

(*) In caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, aggiungere "emittenda".

In ottemperanza all'art. 56 comma 8 DEL Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara:

1. Di aver preso visione/ ricevuto l'Allegato 3, 4 e 4ter
2. Di avere ricevuto ed accettato la proposta assicurativa nonché tutta la documentazione precontrattuale
3. Di aver ricevuto il testo contrattuale della polizza/appendice
4. Di accettare la trasmissione di tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale in formato elettronico
5. Di aver ricevuto la raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione con consulenza)

Luogo e Data,

Firma del Contraente (1)

(1) Firma della persona fisica, ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore. Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta in originale.